

**Progetto tirocinio curricolare 2022/2023**

**Relazione**

**Il caporalato e la sua capillarità nel tessuto sociale**

**Uno sguardo tra fenomenologia e disciplina normativa**



Sono studentessa presso l'Università degli Studi Udine e frequento il quinto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. Svolgendo questo tirocinio presso l'Osservatorio regionale antimafia del Friuli Venezia Giulia ho avuto l'opportunità di coltivare il mio interesse per il tema della lotta alla criminalità organizzata, tema che mi ha affascinato sin dall'adolescenza e che ho avuto la fortuna di approfondire grazie ai miei studi. Infatti, ritengo che le tematiche di cui si occupa l'Osservatorio, come ad esempio il caporalato, che è per l'appunto l'oggetto di questa relazione, siano estremamente importanti e pertanto sono grata di contribuire, nel mio piccolo, alla diffusione della cultura alla legalità nella società civile.

Ringrazio tutti i componenti dell'Osservatorio, la Dott.ssa Cristiana Crosetto in qualità di mia tutor e gli Esperti incontrati per la preziosa esperienza.

Lidia Bini



Sono studente al terzo anno di Scienze politiche all'Università di Trieste in procinto di laurearsi. Dovendo svolgere un tirocinio, tra tutti gli enti convenzionati con la mia università, quello che sicuramente ha suscitato maggiormente il mio interesse è in assoluto l'Osservatorio regionale Antimafia del Friuli Venezia Giulia. Sin da bambino sono sempre stato interessato agli eventi riguardanti la criminalità organizzata che hanno caratterizzato diversi anni della storia del nostro Paese. Quando mi è stato proposto di affrontare il tema del caporalato nel Friuli sono stato entusiasta, poiché è un tema che io stesso non avevo mai approfondito e che soprattutto non sapevo fosse così radicato anche nelle zone più "insospettabili" del nostro Paese. Ringrazio per la disponibilità e l'impegno la mia tutor, la Dott.ssa Cristiana Crosetto, gli altri componenti dell'Osservatorio e gli esperti con cui abbiamo collaborato durante il nostro percorso.

Roman Paggiossi

## Indice

Nota metodologica .....	5
<b>Capitolo 1: Il caporalato come fenomeno sociale ed economico .....</b>	<b>7</b>
1.1. Introduzione .....	7
1.2. Dati sul caporalato in Italia .....	8
1.3. Gli attori coinvolti .....	8
1.4. Le aree più colpite .....	12
1.5. Le ragioni profonde sottese al caporalato .....	13
<b>Capitolo 2: Il caporalato come reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro .....</b>	<b>17</b>
2.1. Introduzione .....	17
2.2. Il quadro normativo .....	17
2.3. Gli orientamenti della giurisprudenza .....	26
<b>Capitolo 3: Il caporalato in Friuli Venezia Giulia .....</b>	<b>29</b>
<i>Bibliografia</i> .....	33



## **Nota metodologica**

L'obiettivo della Relazione è illustrare i risultati del lavoro di ricerca realizzato nel periodo tra settembre e novembre 2022 presso l'Osservatorio regionale antimafia del Friuli Venezia Giulia sulla tematica del caporalato.

Dato lo scarso tempo avuto a disposizione, la presente Relazione riveste la funzione di aprire la discussione su questo tema, il quale sarà al centro degli studi dell'Osservatorio per l'anno 2023.

Per documentarci sul fenomeno del caporalato, dapprima siamo partiti dalla consultazione delle monografie e delle riviste forniteci dalla Biblioteca del Consiglio regionale di cui si darà nota nella Bibliografia. Queste fonti ci hanno consentito di avere una panoramica generale sull'entità del caporalato e sui suoi segni distintivi. Successivamente, abbiamo accompagnato il nostro studio con i dati statistici presenti nelle banche dati nazionali dell'Istat, dell'Osservatorio Placido Rizzotto e del Nucleo dell'Ispettorato del Lavoro (Nil).

Illuminanti sono stati gli incontri con gli Esperti: in data 13 ottobre 2022 con l'Avv. Fabio Petracchi, Vicepresidente dell'Associazione Giuslavoristi italiani per la regione Friuli Venezia Giulia, che ci ha illustrato il quadro normativo e il percorso storico del reato di caporalato; in data 3 novembre 2022 con il Col. Orazio Ianniello, Comandante provinciale dei Carabinieri di Udine, e con il Ten. Col. Claudio de Leporini, che ci hanno parlato del ruolo giocato dall'Arma nel contrasto al caporalato. Ci teniamo in particolare a ringraziare la Dott.ssa Cristiana Crosetto e l'Avv. Barbara Clama per averci guidato in questo percorso e per il sostegno offertoci in ogni momento.

Lidia Bini

Roman Paggiossi



# Capitolo 1: Il caporalato come fenomeno sociale ed economico

## 1.1. Introduzione

Difficile da credere, ma al giorno d'oggi, nel mondo occidentale post-moderno, il caporalato è una realtà ancora fortemente presente. Questa pratica è tristemente in uso da diverso tempo e in Italia ve n'è traccia sin dall'Unità del 1861, quando nel Mezzogiorno vigevano condizioni agrarie caratterizzate da vincoli feudali.

Giuridicamente parlando, il caporalato è un reato che consiste nell'intermediazione illecita di manodopera, illecita perché così facendo viene meno la tutela del lavoratore e la responsabilizzazione del datore di lavoro. Per questo motivo, infatti, la legge ha sempre voluto individuare ed evitare che altre figure si sovrapponevano o interferissero nel rapporto contrattuale tra dipendente e datore di lavoro, e in questa funzione protettiva, mantenere il collocamento dei lavoratori esclusivamente in mano pubblica.

Sicuramente non è semplice dare un'unica definizione omnicomprensiva di ciò che significa il caporalato, ma se si dovesse scegliere, la parola che è più opportuno utilizzare è sicuramente SFRUTTAMENTO, essendo il caporalato una pratica che approfitta dello stato di bisogno delle persone che versano in una situazione di vulnerabilità. Non di rado, lo sfruttamento insito nel caporalato tende a sfociare in una condizione di "paraschiavismo", che si sostanzia nella mancanza di servizi igienici, nell'assenza di acqua corrente, orari disumani e il più delle volte in vere e proprie violenze fisiche nei confronti delle vittime.

Il punto cardine del caporalato è la corsa al ribasso sul prezzo della manodopera, che porta, appunto, alla contrattazione di stipendi da fame. Difatti, il caporalato è diffuso nel settore dei lavori stagionali, che per loro natura sono caratterizzati dall'incertezza, poiché, ad esempio, un'azienda agricola non ha tempi scanditi per la raccolta e quindi la velocità nel reperire manodopera è cruciale. Ne consegue che il settore agricolo è sicuramente il più colpito da questa piaga, ma in seguito constateremo che non è il solo.

Tuttavia, il caporalato include un ampio ventaglio di reati ad esso collegati, tra cui:

- **EVASIONE FISCALE** (i dati ISTAT del 2018 registrano 2 milioni e mezzo di lavoratori fuori dal sistema fiscale per un totale di 79 miliardi di euro finiti fuori dalle casse dello Stato, cifra corrispondente al 4,5% del PIL italiano)
- **CLANDESTINITÀ**
- **LAVORO IRREGOLARE**
- **ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO.**

## **1.2. Dati sul caporalato in Italia**

In Italia il valore dell'economia sommersa è stimata ad un valore di 210 miliardi di euro, di cui il lavoro irregolare ne compone il 37,3%, ovvero 77 miliardi. Tra i 400-430 mila lavoratori e lavoratrici hanno un ingaggio irregolare e lavorano sotto caporale. Di questi, 132.000 versano in gravi condizioni di vulnerabilità sociale e forte sofferenza occupazionale. Più di 300.000 persone lavorano meno di 50 giorni all'anno. Nel nostro Paese ci sono 1 milione di lavoratori agricoli, ma il tasso di irregolarità dei rapporti di lavoro in agricoltura è pari al 39%.

Secondo i dati INPS del 2017, ci sono 286.000 lavoratori agricoli registrati con contratto regolare, e di questi, 151.000 sono comunitari (53%), mentre 135.000 sono extra-comunitari (47%).

Secondo il CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), i lavoratori stranieri in agricoltura, regolari e irregolari, ammontano a 405.000 unità, di cui 67.000 hanno un rapporto di lavoro informale mentre 157.000 hanno una retribuzione non sindacale. La retribuzione media oscilla tra i 20 e i 30 euro al giorno, ma spesso viene illegalmente utilizzato il lavoro a cottimo per un compenso di 3 o 4 euro a cassone riempito (circa 375 kg). Nei casi più gravi si è arrivati anche ad una retribuzione di 1 euro all'ora.

Per quel che riguarda i datori di lavoro invece, è stato rilevato che circa 30.000 aziende fanno ricorso al caporalato, il 25% di tutte le aziende agricole in Italia.

Se consideriamo l'ambito europeo, la cifra dei lavoratori forzati a varie forme di subordinazione e ricatto sale a 880.000.

L'Osservatorio ha registrato inoltre che su 80 distretti agricoli componenti il nostro suolo, 33 riversano in condizioni di lavoro indecente e altri 22 presentano comunque diverse forme di sfruttamento lavorativo.

## **1.3. Gli attori coinvolti**

Gli attori chiave sono fondamentalmente 5:

1. AZIENDA AGRICOLA
2. CAPORALI
3. BRACCIANTI
4. CONSUMATORI
5. SUPERMERCATI.

Per il momento, poniamo l'attenzione sulle due figure più coinvolte, ovvero i caporali e i braccianti.

Il caporale è colui che funge da mediatore tra il bracciante e il datore di lavoro, avendo quindi la capacità di controllare la manodopera, senza porsi troppi scrupoli nell'esercitare minaccia e violenza. Fondamentalmente il caporale è colui che recluta il personale e ne provvede alla retribuzione, detraendo il proprio compenso. Egli seleziona i lavoratori, organizza i trasporti e distribuisce i compensi a nero. Il caporale in assenza dello Stato, sfrutta al massimo la capacità di lucrare su tutto, poiché è l'unico referente per i braccianti, i quali devono per forza adeguarsi posto che si trovano in una condizione di disperazione. Il simbolo di questo sfruttamento è sicuramente il "salario di piazza", che spesso non corrisponde nemmeno al 50% di un salario derivante da un regolare contratto nazionale (arrivando spesso a toccare gli 1/2 euro all'ora).

I caporali vengono anche chiamati "capi neri", proprio perché forniscono manodopera a nero. Per i capi neri i guadagni sono molto cospicui, arrivando facilmente a guadagnare anche 50.000/60.000 euro a stagione, che significa al massimo 40 giorni di attività.

Un fatto sicuramente interessante è che, molto spesso, questi caporali non sono italiani, bensì della stessa nazionalità dei braccianti, quindi nella maggioranza dei casi extra- o neo-comunitari. Il caporale di solito funge anche da strozzino per gli sfruttati, essendo il loro unico punto di riferimento, affinché questi ultimi possano soddisfare le loro necessità. Tuttavia, così facendo, si crea un circolo vizioso che incrementa ancor di più la spirale di violenza e coercizione a cui vengono sottoposti. La dinamica con cui agisce il caporale si può riassumere con questa frase: "Ti do da mangiare, ti do dove dormire, ma la prossima stagione non te la pago".

Ora passiamo alla parte lesa del fenomeno, che sono appunto i braccianti, coloro che ricoprono un ruolo che nessun altro ricoprirebbe in quelle condizioni. Essi possono essere sia italiani che stranieri, tuttavia negli ultimi vent'anni con il progredire della globalizzazione e con l'incremento dei flussi migratori, la percentuale degli stranieri è diventata sicuramente più alta rispetto a quella dei soggetti autoctoni. Al giorno d'oggi, infatti, le nazionalità più coinvolte nell'ambito agricolo sono quelle del Centro Africa, soprattutto Ghana, Congo, Gambia, Senegal e Nigeria. Anche se, nei recenti dati elaborati dalla fondazione METES del 2018, si può riscontrare una forte presenza di altre nazionalità non-comunitarie o neo-comunitarie tra cui soprattutto indiani, albanesi, marocchini, tunisini, macedoni e pakistani. Inoltre, in grande incremento è anche la presenza di braccianti provenienti dall'Est Europa, come ad esempio i polacchi in Puglia, in particolare nella zona del Foggiano, dove nel 2006 è stata scoperta una fitta rete di sfruttamento di immigranti provenienti appunto dalla Polonia. Essi erano stati reclutati direttamente nel loro paese di provenienza con la prospettiva di un

lavoro faticoso ma ben retribuito, finendo, invece, nelle mani di caporali carcerieri, loro connazionali, che li avevano ridotti in condizioni di schiavitù, impossibilitandoli a lasciare il loro lavoro.

Oltre all'incremento dei flussi migratori, anche la crisi finanziaria del 2008 e la più recente crisi post Covid hanno dato ancor di più terreno fertile alla diffusione del caporalato, avendo avuto una funzione acceleratrice del fenomeno.

I braccianti nella stragrande maggioranza dei casi non alloggiano in abitazioni urbane, bensì in borgate, delle casette di campagna utilizzate come dormitori, generalmente in stato di abbandono con la totale assenza di acqua corrente ed elettricità. Queste baraccopoli sono spesso controllate da centroafricani, in particolare nigeriani e ghanesi, in collaborazione con le mafie locali. Chiaramente oltre a versare in queste condizioni di estrema precarietà, i braccianti vengono spesso e volentieri picchiati, umiliati e minacciati dai propri capi. Un caso sicuramente rappresentativo ed emblematico è quello accaduto nella provincia di Latina nel 2019 e riportato da un articolo de "Il Messaggero": un caporale è stato arrestato dopo aver sparato diversi colpi di fucile per intimare ai braccianti indiani di lavorare di più, costringendoli quindi a lavorare per restare in vita.

Un altro triste effetto collaterale che grava sui braccianti è quello della tossicodipendenza, poiché non di rado utilizzano droghe per alleviare stress e fatica. Ad esempio, nei latifondi limitrofi alla zona di Sabaudia, si è rilevato, attraverso un'inchiesta dei Carabinieri nel luglio 2021 denominata "No pain", che a doparsi era il 35/40% della comunità sikh di Bella Farnia. Tale dipendenza da sostanze stupefacenti ha provocato vari problemi psichici in queste persone e nei casi più gravi le ha condotte al suicidio.

Un'altra ingiustizia nell'ingiustizia è che spesso i braccianti sono laureati, ma siccome non viene riconosciuto loro il titolo di studio conseguito nel loro paese, si ritrovano costretti a subire le angherie da parte dei caporali loro connazionali che spesso hanno la terza media, creando un'ulteriore fonte di frustrazione.

Dopodiché non possiamo trascurare il fatto che questi braccianti, molto frequentemente, sono vittime di tratta nelle reti criminali mafiose. Dove vi sono grossi flussi di denaro nero, c'è sempre la mano della criminalità organizzata, che è insediata soprattutto nei vertici della catena gerarchica che controlla il sistema di sfruttamento.

SCHEMA GERARCHICO (osservatorio Placido Rizzotto)

BOSS (dell'azienda agricola)



TECNICI/PROFESSIONISTI AMMINISTRATIVI (italiani)



VICE CAPO/ADETTO ALLA LOGISTICA E CONSULENZA LEGALE (italiano)



CAPORALI DI COORDINAMENTO DELLE SQUADRE (italiani)



CAPORALI RECLUTATORI/CAPORALI PER PRATICHE VIOLENTE (immigrati)



CAPORALI/AUTISTI (immigrati)



CAPORALI DI PROSSIMITA (immigrati)



CAPORALI VIVANDIERI/TUTTO FARE (immigrati)

Nei primi quattro vertici della scala gerarchica vi sono i contatti più stretti con la criminalità mafiosa e sono, appunto, i settori in cui viene svolto un lavoro di tipo logistico-legale-amministrativo

esclusivamente da persone di nazionalità italiana. Al fondo della gerarchia, invece, gli stessi immigrati hanno una loro differenziazione; i più “elevati” fungono essi stessi da reclutatori che convincono altri connazionali a farsi assumere come tuttofare, come lavoratori di ultima categoria fondamentalmente. Una cosa importante da sottolineare è che le gerarchie di questo schema sono come dei compartimenti stagni, dove praticamente non ci sono né scambi né comunicazione tra quelli di livello superiore e inferiore.

#### **1.4. Le aree più colpite**

Il maggior grado di sfruttamento lo possiamo trovare da Latina in giù, raggiungendo dei picchi soprattutto in Sicilia, Calabria e Puglia. Queste regioni sono le più soggette al caporalato agricolo poiché estremamente ricche di risorse alimentari, disponendo di un grande patrimonio di olio, agrumi e grano.

Un luogo tristemente noto alle cronache è la Piana di Gioia Tauro, dove il 7 gennaio del 2010 è avvenuta la “rivolta di Rosarno”: il ferimento di due braccianti di ritorno dai campi con colpi di arma da fuoco scatenò la rabbia dei loro connazionali che si riversarono nelle strade, danneggiando macchine e cassonetti. Con la contro-reazione di una parte degli abitanti locali si innescò una sorta di micro-guerra civile che fece un bilancio di decine e decine di feriti e che ebbe fine solo dopo un intervento delle forze dell’ordine e dell’esercito. Eventi come questo, nonostante comportino un prezzo molto alto a livello di tensione sociale, hanno sicuramente prodotto anche degli effetti positivi, come, ad esempio, la crescita di consapevolezza dell’opinione pubblica italiana ed europea in merito alle condizioni di lavoro nelle quali viene prodotto il cibo che finisce sulle nostre tavole, oppure i numerosi progetti di intervento sociale, economico, sindacale e politico nati dalla spinta di organizzazioni e singoli nell’impegnarsi a favore dei lavoratori immigrati.

In terzo luogo, questi eventi hanno sollecitato i governi e le istituzioni locali a intervenire sulla questione, puntando a specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura e soprattutto dando vita a due leggi nazionali che, introducendo e modificando l’art. 603-bis del Codice penale, hanno ridefinito le norme sul contrasto al caporalato e sullo sfruttamento del lavoro.

La più importante è sicuramente la legge 199 del 29 ottobre 2016, emanata dopo la tragica morte della bracciante Paola Clemente ad Andria, in Puglia, vittima di un malore causato dalla fatica e dal caldo torrido di quell’estate. A partire da queste norme, sono stati avviati quasi un centinaio di processi e diverse inchieste sono in corso in tutta Italia, non solo nell’ambito agricolo e non solo nel Mezzogiorno. Infatti, come è già stato precedentemente detto, il caporalato è fortemente presente anche nel Nord e nel Centro Italia, come ad esempio in Emilia Romagna, nel basso Piemonte, in

Trentino (durante la fruttuosa raccolta delle mele), in Lombardia, in Veneto e in Friuli Venezia Giulia (vedasi il Capitolo 3 di questa Relazione). Il motivo della così intensa capillarità di questo fenomeno deriva appunto dal fatto che non è solo il settore agroalimentare ad essere colpito, bensì molti altri, tra cui, soprattutto, il settore manifatturiero, il settore dei trasporti/magazzinaggio e il settore edilizio. Un esempio interessante è quello dello scandalo del Salone del mobile avvenuto a Rho, nella periferia di Milano, nel 2012. Scandalo poiché buona parte dei banconi e delle pareti che componevano gli stand dei 1800 espositori presenti alla Fiera, sono stati costruiti da lavoratori immigrati senza permesso di soggiorno e senza nessun tipo di contratto, perciò pagati pochi euro l'ora e senza nessuna tutela sanitaria in caso di infortuni. Viene spontaneo chiedersi come sia possibile che in uno dei poli fieristici più importanti d'Europa sia possibile che accadano indisturbati eventi simili, ma in realtà la risposta è piuttosto semplice: è il sistema delle "scatole cinesi" degli appalti.

Attraverso fonti qualificate provenienti dall'interno della Fiera, si è rilevato infatti che, spesso, per costruire un singolo stand si è fatto ricorso a ben quattro appalti. La prima azienda vince l'appalto per un prezzo di 35 euro al metro quadro e lo gira a una seconda azienda pagandola 30 euro. Quest'ultima non esegue i lavori, ma inoltra la commessa ad una terza azienda che lavora per 20 euro al metro quadro che a sua volta subappalta a chi provvederà materialmente a trovare le braccia per completare il lavoro per 10 o 15 euro al metro quadro, fino appunto ad arrivare alla paga da fame riservata agli immigrati che si aggira attorno ai 5 euro per ogni ora lavorata. Comprendere questo meccanismo è di estrema importanza perché esso si reitera costantemente in ogni contesto ed è proprio grazie a questo sistema che si riescono ad eludere i controlli.

Un'altra zona colpita in modo non indifferente dallo sfruttamento è certamente la Toscana, in particolare la zona di Prato, polo di grande importanza nel settore tessile. Qui il caporalato spesso non è facilmente visibile a primo impatto, dato che è coinvolta la comunità cinese, la quale è nota per essere molto chiusa, tant'è che essa costituisce una sorta di micro-società della quale spesso non è semplice comprendere le dinamiche. Tuttavia, ci sono stati vari arresti per sfruttamento di manodopera di imprenditori di origine cinese, titolari di aziende tessili dove nella maggior parte dei casi oltre il 70% dei lavoratori risultavano clandestini in Italia.

### **1.5. Le ragioni profonde sottese al caporalato**

Adesso, se vogliamo comprendere il caporalato in profondità dobbiamo salire ai vertici delle gerarchie che compongono il sistema.

Partiamo col porre in evidenza quanto sia effettivamente rilevante l'agricoltura da un punto di vista economico e numerico. La politica agricola comune, la famosa PAC, costituisce da sola il 40% del bilancio europeo. In Italia, ad esempio, il settore agroalimentare, che in tal senso può vantare grandi risorse, occupa una fetta piuttosto importante del nostro export: nel 2017 la cifra corrispondeva a 41 miliardi di euro, di cui 2/3 derivanti dal commercio con l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Grazie a questi dati, risulta intuibile che nell'agricoltura circolano grossi flussi di denaro, maggiori di quanto si potrebbe immaginare, e ciò non può che attirare lo spettro della corruzione politica.

Questo è possibile grazie all'agire e all'intrecciarsi di più attori, tra cui i principali sono sicuramente la grande distribuzione organizzata e la criminalità organizzata.

Per ora poniamo l'attenzione sulla grande distribuzione organizzata, che abbrevieremo per comodità in GDO. Essa è composta dalle grandi aziende e dalle multinazionali, entità che negli ultimi 20-30 anni hanno acquisito un potere enorme grazie all'avanzare della globalizzazione. La GDO è colei che fondamentalmente decide il prezzo di mercato. Ad esempio, uno dei *modus operandi* più frequentemente utilizzato è quello delle famose "aste a doppio ribasso", che potremmo anche chiamare "aste clandestine". Queste aste sono composte da una prima fase in cui le grandi aziende o *big companies* chiedono agli agricoltori di formulare le loro offerte di vendita (prima asta); dopodiché, raccolte tutte le offerte, i supermercati procedono con una seconda asta utilizzando come prezzo di partenza l'offerta più bassa, fomentando in tal maniera la gara a ribasso. Questo metodo non è praticato solamente in agricoltura ed è estremamente dannoso, perché così facendo si strozzano le piccole e medie imprese, andando poi a gravare ancor di più su agricoltori e braccianti, i quali occupano la base della scala gerarchica. Si tratta di una delle tante manifestazioni dell'asimmetria nelle relazioni di potere tra aziende e grandi compagnie. Tutto ciò per aderire al consumismo più sfrenato e abbracciare quindi un bacino di possibili compratori e consumatori più vasto possibile.

La GDO, per questi scopi, persegue una politica di minimizzazione dei costi al limite della legalità, anzi, spesso, con un piede fuori dalla legalità. Per tentare di ridurre le spese, infatti, si tende a fare ricorso allo sfruttamento delle "ultime ruote del carro" ed è per questo che bisogna stare attenti a ciò che acquistiamo, poiché laddove i prezzi sono troppo bassi è altrettanto probabile che ci sia la mano del caporalato.

Chiaramente le *big companies*, in una buona parte dei casi, non agiscono da sole, bensì con l'aiuto delle mafie. Queste ultime sono sempre più composte da colletti bianchi che hanno intuito i potenziali profitti plurimiliardari ottenibili con il settore alimentare ed è esattamente questo il motivo per cui le mafie moderne si stanno ruralizzando. Il controllo della manodopera è semplicemente un servizio che le mafie, a pagamento del latifondo, mettono a disposizione delle grandi imprese che dipendono a

loro volta dalle multinazionali. Le grandi aziende e le mafie agiscono insieme poiché traggono vantaggio le une dalle altre.

La GDO, sebbene si dichiara impegnata nel contrasto all'illegalità e all'individuazione delle imprese più virtuose, per via delle sue caratteristiche così vaste e rarefatte, si presta molto all'attività di riciclaggio, avendo a disposizione una vasta quantità di magazzini e il controllo del 70% degli acquisti alimentari, oltre ad un'influenza tentacolare sul territorio. L'infiltrazione delle mafie nei gangli della grande distribuzione trova conferme in alcune importanti inchieste giudiziarie del 2017. Nella relazione della Direzione Investigativa Antimafia 2017 viene riportato che in Veneto e in Friuli ci sarebbero legami tra alcuni dei più importanti clan mafiosi e alcuni colossi della GDO internazionale. Nel report *“Proposte e osservazioni della GDO sul fenomeno del caporalato”* dell'aprile 2016, si individua la vera debolezza del sistema della grande distribuzione, ossia il fatto che essa interviene solo sull'ultimo fornitore della catena produttiva che logicamente non può essere garante di tutta la filiera. Purtroppo, si tratta di un sistema basato ancora sulla fiducia di ogni singolo anello, che spesso risulta gravemente insufficiente.

Sempre con riguardo alla moderna distribuzione organizzata, è molto interessante e istruttivo un caso riportato nel libro *“Sotto padrone”* del sociologo Marco Omizzolo, uno dei baluardi della lotta al caporalato nel nostro Paese. Omizzolo si è sempre concentrato sullo sfruttamento nella zona dell'Agropontino, facendo non di rado scoperte di grande peso. Nel 2015, attraverso diverse indagini del progetto *“Bella Farnia”* e grazie alle segnalazioni dei braccianti collaboratori del sociologo, si rilevarono tracce di illegalità in un'azienda molto importante che produce ravanelli a ciclo continuo, operante nella zona di Latina. Azienda che, peraltro, per diversi anni era stata considerata una tra le più virtuose proprio per le modalità d'impiego dei lavoratori. Ma la cosa più interessante era che questa azienda non era di proprietà italiana, bensì di uno dei paesi del Nord Europa, considerati tra i più civili al mondo, con le politiche di welfare tra le più avanzate nell'ambito del rispetto dei diritti umani e dei lavoratori. Questo avvenimento pone in evidenza una contraddizione enorme, ma è ben rappresentativo di come la grande distribuzione straniera, una volta scoperto il caporalato, non possa farne più a meno.

Non si può dire che lo Stato non abbia una certa responsabilità di fronte ad atti simili. Esso, infatti, non obbliga le aziende ad aderire ad una certificazione etica, che permetterebbe di premiare le imprese che lavorano nella piena legalità, in regola con i contributi previdenziali e senza indagini a loro carico. Sfortunatamente bisogna dire che lo Stato sembra essere quasi del tutto assente nella difesa dell'agroalimentare, quando in realtà dovrebbe trovarsi in prima linea.

La legge n. 199 del 2016 purtroppo fino ad ora si è rivelata insufficiente, le tutele previste sono rimaste quasi solo sulla carta, così come i controlli promessi. Prova di ciò è l'indagine dell'Ispettorato

del lavoro del 2020, che su ben 4000 controlli effettuati ha riscontrato 2300 aziende non in regola, ossia il 57% del campione. Un numero certamente ancora troppo elevato che può essere dettato da un'unica motivazione: i controlli sono talmente pochi e le sanzioni talmente rare da far sì che il gioco valga sempre la candela. In una relazione della Camera si è fatto notare che non sussistono fondi da destinare all'aumento dell'organico dell'Ispettorato del lavoro e all'acquisto della tecnologia necessaria. Per questi motivi infatti è necessario puntare il più possibile sulla prevenzione e rendere i consumatori consapevoli di tutta la filiera alimentare che alla fine porta il cibo sulle loro tavole.

Questi dati scoraggianti sono sicuramente frutto di anni di delegittimazione del ruolo dei sindacati, di conflitto sociale, di politiche neo-liberiste e di deregolamentazione nei settori del lavoro e del welfare. Tutto ciò in un'ottica di rafforzamento dei poteri del capitale. I prezzi stracciati imposti dal controllo mafioso del commercio all'ingrosso non sarebbero possibili senza la disponibilità di grandi masse di manovalanza priva di ogni diritto. Ciò uccide la concorrenza sana poiché si va ad influenzare in modo tossico il prezzo di mercato, e chi non si adegua a questi metodi criminali e alla meccanica del capitalismo contemporaneo soccombe. Il caporalato altro non è che pura concorrenza sleale.

## **Capitolo 2: Il caporalato come reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

### **2.1. Introduzione**

Il caporalato è un fenomeno che, a livello giuridico, si situa al confine tra il diritto penale e il diritto del lavoro.

Essendo il caporalato una pratica che di fatto si sostanzia nello sfruttamento dei lavoratori, la disamina della normativa di diritto del lavoro ha qui un ruolo chiave, posto che essa nasce proprio a protezione della parte debole del rapporto di lavoro, ossia il lavoratore.

Allo stesso tempo, la disciplina giuslavoristica racchiude al suo interno una componente sanzionatoria, la quale non è tesa alla tutela del lavoratore strettamente inteso, ma alla più generica tutela della persona e della dignità umana. Questa è la ragione per cui chi si trova a studiare il caporalato deve anche confrontarsi con il diritto penale.

Prima ancora, bisogna osservare che, a livello costituzionale, il caporalato contrappone, da una parte, il lavoro dipendente (artt. 1, 3, 4 e ss Cost.), dall'altra, l'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.). Nel caso del caporalato, è proprio la libertà di iniziativa economica del datore di lavoro a soverchiare i diritti dei lavoratori fino a lederne la dignità. Diventa perciò decisivo per il legislatore riuscire a bilanciare questi due valori costituzionali di modo che, per un verso, la legislazione a protezione del lavoratore non soffochi lo spirito imprenditoriale, e per altro verso, la libertà lasciata agli imprenditori non sconfini nello sfruttamento del prestatore di lavoro.

Inoltre, il caporalato necessita di essere correttamente contestualizzato: esso, infatti, si intreccia spesso con altri fenomeni, come per esempio quello migratorio o della criminalità organizzata, i quali hanno aggravato le forme di caporalato già esistenti, sicché per comprenderlo a fondo non è sufficiente inquadrarlo su un piano storico-giuridico, ma anche socioeconomico.

### **2.2. Il quadro normativo**

Quando si analizza il caporalato dal punto di vista giuridico, occorre ricordare che prima del 2011 l'ordinamento italiano non contemplava una specifica fattispecie di reato volta a reprimere questo fenomeno, con il risultato che esso per molto tempo è stato contrastato in modo multiforme e non incisivo.

Prima, però, di passare ad esaminare la normativa vigente in materia, è bene spiegare come nasce il problema del caporalato.

Il punto da cui partire è la titolarità del rapporto di lavoro, inteso come rapporto contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore. Questo perché, se in alcuni contratti la figura del contraente è sostituibile, in altri non lo è affatto. Generalmente, in un rapporto contrattuale, la figura del contraente riveste sempre una certa importanza, ma in un rapporto di lavoro essa è ancora maggiore, poiché al lavoratore sono imposti doveri e regole molto stringenti; ha quindi grande rilevanza per lui capire con chi si instaura il rapporto di dipendenza. Parimenti, per il datore di lavoro è fondamentale conoscere i soggetti che si trovano alle sue dipendenze.

Nella prospettiva del lavoratore, tuttavia, il datore riveste una ineliminabile funzione di garanzia o quantomeno di responsabilità in quanto egli deve, per esempio, assolvere agli obblighi contributivi e previdenziali, provvedere al mantenimento di un livello adeguato di sicurezza all'interno dell'ambiente di lavoro, etc. Non a caso, il legislatore ha sempre guardato con sospetto la possibilità di sostituzione della figura del datore di lavoro, posto che essa comporta una divaricazione tra il datore di lavoro formale (di solito un prestanome o comunque qualcuno che non gode di una buona nomea) e il datore di lavoro effettivo (che è quello che effettivamente versa la retribuzione, ma che non si relaziona con il lavoratore), cosicché è quest'ultimo a beneficiare dello scudo fornito dal soggetto che trattiene formalmente il rapporto di lavoro con il lavoratore. Questa è l'interposizione di manodopera: qui va ricercata l'origine del caporalato.

Inizialmente la legge vietava l'interposizione di manodopera. In tal senso deve essere letto l'art. 27 della legge n. 264/1949 (*“Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati”*), che puniva chiunque violasse le norme sul collocamento, che a quell'epoca era esclusivo monopolio dello Stato, proprio perché in tal modo si riteneva di tutelare maggiormente i lavoratori.

Questa norma è stata a sua volta ripresa nella legge n. 1369/1960 (*“Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi”*) che puniva il cosiddetto “falso appalto”<sup>1</sup>, ossia l'ipotesi in cui vi è un intermediario che a fine di lucro colloca i lavoratori presso un'altra azienda e un datore di lavoro che si nasconde dietro un formale imprenditore. L'art. 1, infatti, vietava qualsiasi interposizione nel rapporto di lavoro: solo chi materialmente corrispondeva la paga al lavoratore poteva essere titolare del rapporto di lavoro. Veniva quindi proibita ogni forma di appalto e di subappalto ove i mezzi di produzione appartenessero sotto qualunque forma all'appaltante e ove comunque fosse appaltata a terzi esclusivamente la mera prestazione di lavoro; lo stesso divieto era posto anche a carico degli enti pubblici. Era concessa una deroga solo con riguardo ai contratti di appalto dell'attività d'impresa

---

<sup>1</sup> C. MOTTA, *Sulla disciplina di contrasto al grave sfruttamento lavorativo e alla intermediazione illecita nel lavoro: profili storici e interventi di riforma*, in «Diritto agroalimentare: rivista giuridica quadrimestrale», 2017, n. 1, p. 68.

(e non di manodopera) per alcuni settori produttivi in cui il ricorso all'appalto era frequente: questo era l'unico modo attraverso cui era consentito far entrare lavoratori di terzi in azienda. Nel caso di trasgressione, era prevista una sanzione di natura civilistica, ossia la costituzione di un rapporto di lavoro a termine con i lavoratori interposti, e delle sanzioni contravvenzionali. Il problema nasceva dal fatto che la suddetta fattispecie non colpiva l'illecita intermediazione di manodopera qualora essa fosse stata messa in atto ricorrendo alla violenza o minaccia.

Quello realizzato dalla legge n. 1369/1960 era, invero, un sistema molto rigido, anche se efficace; tuttavia, la rapidità dei mutamenti socioeconomici non gli ha permesso di durare a lungo.

Una delle principali cause del superamento di questa normativa va ricondotta principalmente ad una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la sentenza C-55/96 dell'11 dicembre 1997, la quale ha condannato l'Italia per violazione della normativa europea in materia di concorrenza. Infatti, il nostro ordinamento impediva ai privati di esercitare il collocamento e l'intermediazione nel lavoro, difatti ponendo i pubblici uffici di collocamento in una posizione dominante tale da violare le norme europee sulla concorrenza (art. 102 TFUE). Ciò significava che nel caso in cui un imprenditore comunitario avesse stabilito la sua impresa in Italia e avesse voluto esercitare il collocamento, avrebbe subito delle restrizioni, contrariamente a quanto accadeva negli altri paesi europei, soprattutto in quelli del Nord Europa, dotati di norme più agili e moderne; da qui la condanna dello Stato italiano. In ragione di questa sentenza il legislatore ha cominciato a ridurre progressivamente il controllo pubblico del mercato del lavoro e, di conseguenza, ad alleggerire la portata dei divieti precedentemente stabiliti in punto di intermediazione e somministrazione di manodopera<sup>2</sup>. L'allentamento dei divieti ha portato, di riflesso, a modificare la disciplina legislativa.

Dapprima è stata emanata una legge, il cosiddetto "Pacchetto Treu" (legge n. 196/97), la quale ha disciplinato per la prima volta l'esercizio del lavoro interinale, rompendo così l'uniformità creata dalla legge n. 1369/60.

Successivamente si è avuta un'apertura ancora maggiore con la "Riforma Biagi" (D. Lgs. n. 276/2003), la quale ha definitivamente abrogato la legge n. 1369/60. La riforma stabiliva che la somministrazione di personale diventava legittima a patto che fosse esercitata da agenzie autorizzate. Parimenti, il collocamento poteva essere svolto solo da agenzie in possesso di determinati requisiti ed iscritte ad un apposito albo. Infatti, il legislatore, data la delicatezza della funzione, aveva deciso di operare una vera e propria selezione dei soggetti ammessi alla somministrazione, poiché temeva vi fosse un ricorso indiscriminato ad essa.

Già al tempo, la legge si preoccupava delle ipotesi criminose o contravvenzionali che avrebbero potuto verificarsi in violazione dei limiti posti e quindi erano state introdotte delle norme

---

<sup>2</sup> C. MOTTA, *Sulla disciplina di contrasto*, cit., p. 68.

sanzionatorie, che però afferivano ancora all'ambito di disciplina del diritto del lavoro. Si trattava di norme che punivano l'abuso di flessibilità poste a tutela dell'ordine pubblico.

La Riforma Biagi è stata fortemente criticata perché se, da una parte, ha avuto il merito di introdurre due fattispecie di reato, l'intermediazione illecita (o caporalato di primo livello) e l'interposizione illecita e fraudolenta (o caporalato di secondo livello), dall'altra, essa non ha fornito un'adeguata tutela del lavoratore che avesse avuto il coraggio di denunciare il caporale, visto che tale azione non era ritenuta meritevole di fargli ottenere il permesso di soggiorno. Perciò, in ogni caso, il lavoratore non ne avrebbe ricavato alcun beneficio e, anzi, avrebbe subito anche il danno derivante dalla perdita della sua unica fonte di reddito.

In particolare, l'art. 18 c. 1 del D. Lgs. n. 276/2003 stabiliva che il reato di intermediazione illecita veniva punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a 7.500 euro, mentre il reato di interposizione illecita e fraudolenta prevedeva un'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore irregolare e per ogni giornata di lavoro. Le sanzioni diventavano più pesanti nel caso in cui venissero coinvolti lavoratori minorenni (arresto fino a 18 mesi e ammenda aumentata fino al sestuplo). Pertanto, queste disposizioni avevano il mero scopo di sanzionare l'intermediazione esercitata da agenzie a ciò non autorizzate.

Allo stesso tempo, vale la pena di segnalare che, in aggiunta, l'art. 18 prevedeva che, in caso di condanna dell'intermediario, fosse disposta la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività punite dall'articolo testé citato, a dimostrazione del fatto che l'intento del legislatore era colpire quella che riteneva la modalità abituale di manifestazione del caporalato.

Non solo: il c. 2 dell'art. 18, a differenza dell'art. 603-bis c.p. secondo la formulazione originaria, specificava che le contravvenzioni di cui al c. 1 erano previste anche nei confronti dell'*“utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti”* non autorizzati. Successivamente queste norme sono state poi trasfuse nel Jobs act. Ad oggi l'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2015 punisce la somministrazione di lavoro irregolare: l'esercizio di somministrazione di personale da parte di chi non sia autorizzato a ciò dà luogo a diverse e graduate sanzioni penali. L'art. 38 bis, invece, vieta la somministrazione di personale fraudolenta, laddove la somministrazione irregolare sia posta in essere con lo specifico fine di eludere norme inderogabili di legge e di contratto collettivo. In tal caso scatta l'ammenda pari a 20 euro a giornata per ciascun lavoratore, oltre alle sanzioni previste dall'art. 18 del D. Lgs. n. 276/2003.

Questo per quanto riguarda il quadro normativo a rilevanza civile e penale stabilito dal diritto del lavoro.

In campo strettamente penale, come sopra ricordato, al reato di intermediazione e sfruttamento del lavoro non era dedicata una vera e propria fattispecie penale.

Invero, è tuttora vigente la norma di cui all'art. 22 c. 12 del D.lgs. n. 286/98, recante "*Disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*", che punisce la condotta del datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto il rinnovo. Tuttavia, questa norma non richiede l'uso della violenza o della minaccia nei confronti dei lavoratori o dell'approfittamento dello stato di bisogno o di necessità e si applica solamente ai lavoratori stranieri. Sempre soltanto ai lavoratori stranieri si applica anche il successivo c. 12 bis lett. c), inserito in seguito all'introduzione dell'art. 603-bis del c.p., il quale stabilisce che se i lavoratori sono sottoposti alle altre condizioni di sfruttamento previsti al terzo comma dell'art. 603-c.p. la pena è aumentata da un terzo alla metà.

La vera svolta in campo penalistico è avvenuta nel 2011. Infatti, le proteste del 2010 da parte dei braccianti di Rosarno (Calabria), prima, e, soprattutto, le rivolte del 2011 nelle campagne di Nardò (Puglia), dopo, avevano fatto breccia nell'opinione pubblica e hanno perciò costretto la politica a intervenire in maniera più decisa. L'allora Governo Monti emanò il D. L. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011 che all'art. 12 c.1 introduceva nel Codice penale l'art. 603-bis rubricato "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" e lo collocava nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale. Tale scelta è significativa del disvalore che è stato riconosciuto al caporalato, il quale eccede la semplice condizione di illiceità nell'interposizione e nella somministrazione di manodopera, arrivando a ledere la dignità umana.

Il decreto legge n. 138 nasce dal disegno di legge n. 2584 del 2011, il quale aveva ad oggetto alcune misure volte a reprimere l'intermediazione illecita di manodopera. Leggendone la relazione si nota che lo scopo di chi l'ha proposto non era tanto quello di reprimere storture di natura contrattuale, quanto piuttosto di contrastare condotte criminose che comportavano lo sfruttamento di lavoro altrui e che erano da ricondurre al contesto dell'emergenza migratoria e della criminalità organizzata. In questo progetto di legge, su sette articoli, solo l'art. 4 era dedicato alla somministrazione illecita di manodopera ed allo sfruttamento dei lavoratori ed è proprio questo l'articolo che è stato poi tradotto nell'art. 603-bis c.p..

Questa nuova fattispecie si era resa necessaria perché, per un verso, la Legge Biagi configurava solo delle sanzioni contravvenzionali, giudicate troppo lievi per contrastare efficacemente il fenomeno, e, per altro verso, gli artt. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) e 601 (Tratta di persone) c.p. non erano idonei a ricomprendere le varie sfumature del caporalato, riuscendo a colpire solamente le forme più gravi, anche in ragione della pluralità e specificità degli elementi costitutivi

delle fattispecie. Le ragioni politico-criminali alla base del decreto legge, quindi, risiedevano nell'esigenza di colmare la lacuna data dallo spazio grigio creatosi fra gli illeciti contravvenzionali della Legge Biagi e le ipotesi di riduzione in schiavitù e tratta degli esseri umani<sup>3</sup>. C'è però chi ha fatto notare che, forse, la delicatezza della materia avrebbe necessitato di una più attenta ponderazione, ponderazione che mal si concilia con il carattere d'urgenza che contraddistingue il decreto legge<sup>4</sup>. Urgenza dettata anche dal fatto che l'Unione europea aveva avviato una procedura di infrazione contro l'Italia per il mancato recepimento della direttiva comunitaria 2009/52/CE che imponeva agli Stati membri l'obbligo di introdurre norme minime contro i datori di lavoro che impiegano manodopera di paesi terzi senza titolo di soggiorno regolare.

Con riguardo alla descrizione della fattispecie, il primo problema è creato dall'inciso "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato*", che qualifica l'art. 603-bis c.p. come norma residuale rispetto agli artt. 600 e 601 c.p. che sanzionano reati più gravi. Infatti, l'art. 600 c.p., e a sua volta l'art. 601 c.p., il quale richiama il contenuto dell'art. 600 c.p., sanzionano condotte di costrizione "*a prestazioni lavorative [...] che [...] comportino lo sfruttamento*", ad opera di chi "*eserciti [...] poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà*" sulla persona, ovvero la "*riduce o mantiene [...] in uno stato di soggezione continuativa*". Tuttavia, pur essendo presente il riferimento allo svolgimento di attività lavorative in condizioni di sfruttamento, le condotte descritte non sono assimilabili alle ipotesi tipiche del caporalato, poiché gli artt. 600 e 601 c.p. richiedono uno stato di soggezione continuativa, che si verifica solo nelle forme più patologiche di caporalato, sicché risultava impossibile l'applicazione delle norme appena citate<sup>5</sup>.

Il decreto legge del 2011 ha avuto il pregio di descrivere le condotte penalmente rilevanti in modo analitico fornendo anche i fatti che costituiscono "indici di sfruttamento" e di aumentare considerevolmente la pena (reclusione da cinque ad otto anni e la multa da 1000 a 2000 euro per ciascun lavoratore reclutato).

Tuttavia, secondo questa formulazione, l'art. 603-bis c.p. tipizzava solamente la condotta avente ad oggetto l'intermediazione e non anche quella di sfruttamento, di modo che il datore di lavoro poteva solo concorrere con l'intermediario nei reati descritti. Inoltre, il fatto che venisse richiesta un'attività organizzata di intermediazione (la norma era pensata per colpire le associazioni criminali), e non la semplice intermediazione, costituiva un ulteriore limite. Ancora, affinché sussistesse il reato, lo sfruttamento doveva essere realizzato mediante violenza, minaccia o intimidazione, condizioni che

---

<sup>3</sup> V. TORRE, *Lo sfruttamento del lavoro. La tipicità dell'art. 603-bis cp tra diritto sostanziale e prassi giurisprudenziale*, in «Questione giustizia» ([www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it)), 2019, fasc. 4, p. 91.

<sup>4</sup> *Ibidem*.

<sup>5</sup> C. MOTTA, *Sulla disciplina di contrasto*, cit., p. 65.

difficilmente vengono provate in sede processuale, in quanto i lavoratori spesso sono disposti a subire lo sfruttamento pur di lavorare, anche in cambio di una retribuzione misera.

Con riferimento agli indici di sfruttamento, per provare lo sfruttamento era sufficiente che ne fosse presente uno; il problema stava nel provare la sistematicità della violazione, concetto alquanto vago tra gli interpreti e che non corrisponde alla mera reiterazione della condotta criminosa.

In sostanza, i difetti più rilevanti della formulazione del 2011 erano il numero e la ridondanza dei requisiti: era difficile che sussistessero tutti, tranne che nelle ipotesi di criminalità organizzata. Difatti, il fine del legislatore era appunto quello di colpire situazioni di criminalità macroscopica. Nella maggior parte dei casi, però, la realtà è grigia: il caporalato spesso è di minore entità, ma comunque pericoloso.

Fin da subito, gli operatori del diritto hanno colto i limiti della normativa; per questo motivo, anche sulla scia dell'onda emotiva generata dalla morte di Paola Clemente, una bracciante agricola morta, letteralmente, di fatica nei campi, il Parlamento ha provveduto a modificare l'art. 603-bis c.p. tramite la legge n. 199/2016. La fattispecie del 2011 è stata scissa in due autonome fattispecie criminose:

- 1) quella di chi *“recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori”*, e
- 2) quella di chi *“utilizza, assume, o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”*.

Entrambe le ipotesi di reato sono punite con la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da euro 500 a 1000 per ciascun lavoratore reclutato.

Come si può notare, la novità è che viene prevista l'incriminazione non più solo per il caporale (colui che recluta personale in condizioni di sfruttamento), ma anche dell'utilizzatore, che è colui che realmente beneficia dello sfruttamento.

Non vengono più richiesti come requisiti la violenza o la minaccia, le quali invece sono ora circostanze aggravanti comportanti un aumento di pena (reclusione da 5 a 8 anni e multa da euro 1000 a 2000 per ciascun lavoratore reclutato). Addirittura, è stato eliminato il requisito dell'intimidazione, che in precedenza aveva dato luogo a interpretazioni fuorvianti.

Rimane ferma la sussidiarietà della norma in luogo dei reati di cui agli artt. 600 e 601 c.p..

Vengono ripresi gli indici di sfruttamento della fattispecie precedente, ma sono leggermente modificati. Tali indici devono essere reiterati e quindi ripetuti nel tempo, senza che sia più necessario il carattere di sistematicità della violazione, nozione che creava non poche difficoltà agli interpreti. Pertanto, costituiscono oggi indici di sfruttamento:

- 1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Inoltre, perché venga integrato lo sfruttamento è sufficiente lo stato di bisogno del lavoratore e non più lo stato di necessità, condizione più grave che mette in gioco la stessa vita dell'interessato. L'approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore diventa centrale poiché esso non è più una situazione eccezionale, che coinvolge solamente i migranti fuggiti dalla guerra e dalla miseria, ma può riguardare anche qualsiasi lavoratore italiano<sup>6</sup>. Esso si verifica quando la volontà di un soggetto è condizionata dalle proprie esigenze di sostentamento o di sopravvivenza o di quelle della sua famiglia. Caso tipico è quello della persona in età matura e priva di specializzazione che perde il proprio posto di lavoro: questa categoria solitamente ha difficoltà a trovare una nuova occupazione e spesso si ritrova in una condizione di povertà e marginalizzazione sociale. Peraltro, lo stesso può capitare ad un giovane che, dopo aver cercato per lungo tempo e invano un lavoro, è costretto dalla necessità ad accettare la prima proposta che gli viene offerta, anche se questa comporta venire sfruttati. In queste due ipotesi risulta chiaro lo stato di bisogno.

Non occorre nemmeno più che vi sia un'organizzazione nell'attività di intermediazione per compiere il reato.

Viene introdotta la confisca obbligatoria per i proventi da reato ed è possibile l'arresto in flagranza. È possibile applicare lo strumento del controllo giudiziario all'azienda del datore di lavoro, qualora ricorrano i presupposti per effettuare un sequestro preventivo e l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. In tal caso, il giudice ha la facoltà di nominare uno o più amministratori da affiancare all'imprenditore nella gestione dell'azienda. L'art. 603-bis c.p. è stato inserito anche nell'elenco dei reati di cui l'ente risponde *ex art. 25-quinquies* d.lgs n. 231/2001, quando il reato di caporalato è commesso a vantaggio o nell'interesse dell'azienda da parte dei suoi dirigenti.

---

<sup>6</sup> M. OMIZZOLO, *Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell'agromafia italiana*, Fondazione Giacomo Feltrinelli, Milano, 2019, p. 232.

Infine, il giudice può utilizzare pure lo strumento dell'amministrazione giudiziaria (D.lgs. n. 159/2011, ossia il Codice antimafia) tramite il quale si spossa l'imprenditore dell'azienda, qualora vi siano sufficienti indizi per ritenere la libera attività economica dell'azienda sia sottoposta alle condizioni dell'art. 416 bis c.p. o qualora l'esercizio dell'attività economica possa agevolare determinati soggetti destinatari di misure di prevenzione personale o patrimoniale o sotto processo penale.

La previsione di tali strumenti dimostra come il legislatore abbia preso coscienza della necessità di ricorrere a sanzioni di tipo patrimoniale per reprimere tutti i potenziali effetti economici derivanti dal dilagare di queste forme di criminalità<sup>7</sup>.

Alle vittime di caporalato sono estesi i benefici previsti per le vittime della tratta. In aggiunta, sono previste delle circostanze attenuanti per coloro che collaborano con la giustizia.

Sono stabilite come aggravanti ad effetto speciale, comportanti un aumento di pena da un terzo alla metà:

- 1) *il fatto che il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) *il fatto che uno o più soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo delle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Si è potenziato anche l'aspetto premiale della norma poiché si prevede che la persona offesa che abbia denunciato le condotte di grave sfruttamento lavorativo o di intermediazione illecita e abbia concretamente aiutato l'autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria per l'emersione e l'accertamento di tali reati ha diritto ad essere assunta a sua richiesta, anche in deroga alle norme sul collocamento presso un'azienda possibilmente sita nella stessa Regione e nello stesso settore merceologico.

L'art. 603-bis c.p. oggi costituisce piena applicazione dell'art. 36 Cost. laddove esso afferma che *“il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa”*. La dignità del lavoratore è così elevata a bene giuridico da tutelare<sup>8</sup>. Non solo: essa costituisce anche un limite all'iniziativa economica privata come stabilito all'art. 41 Cost. (*“Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno [...] alla dignità umana.”*).

---

<sup>7</sup> V. TORRE, *Lo sfruttamento del lavoro*, cit., p. 93.

<sup>8</sup> M. OMIZZOLO, *Sotto padrone*, cit., p. 226.

### 2.3. Gli orientamenti della giurisprudenza

L'art. 603-c.p. nella formulazione del 2011 ha avuto scarsissima applicazione. Il fallimento va attribuito principalmente alla difficoltà di interpretazione della norma e allo svariato numero di requisiti necessari alla realizzazione della fattispecie criminosa.

Un dato che dimostra chiaramente l'insuccesso dell'art. 603-bis c.p. (ante riforma del 2016) è il fatto che, in cinque anni di vigenza della norma, la Corte di cassazione si è pronunciata una sola volta (sent. n. 14591/2014). In tale occasione la Suprema Corte ha inteso evidenziare che il reato di caporalato è incluso nel codice penale tra i delitti contro la personalità individuale, in particolare tra quelli contro la libertà individuale, che tutelano lo stato di uomo libero, sulla cui base si innestano i singoli diritti di libertà individuale. Ciò sta a significare che a venire protetta non è una particolare manifestazione di libertà del singolo, ma ogni sua manifestazione. Dunque, la Corte ha rilevato che, ai fini della realizzazione della fattispecie, è ammissibile qualsiasi condotta, in relazioni a determinate circostanze, ad incutere timore e a coartare la volontà altrui, incluse quelle condotte di violenza, minaccia o intimidazione, scaturenti dal potere di controllo illegittimo del mercato del lavoro e del collocamento.

Tuttavia, questa interpretazione, sebbene in linea con lo spirito del legislatore del 2011, era contraria alla lettera della norma (soprattutto con riguardo al requisito della violenza, minaccia o intimidazione) e allo stesso tempo la sua interpretazione letterale era in contrasto con la *ratio legis*<sup>9</sup>.

Peraltro, la magistratura rinveniva le maggiori difficoltà nell'individuazione delle condotte incriminate, specialmente con riguardo al concetto di sfruttamento: non era chiaro se l'attività lavorativa prestata in condizioni di sfruttamento dovesse essere concretamente svolta dal lavoratore o solo organizzata dal caporale. Nemmeno era facile dare prova dell'elemento soggettivo del reato nel caso in cui si ritenesse che fosse necessario il dolo specifico, ossia la consapevolezza da parte dell'agente di approfittare di una condizione di debolezza o mancanza materiale o morale del soggetto passivo.

Un'altra questione presa in esame dalla giurisprudenza è la linea di demarcazione tra il reato di caporalato, da una parte, e il reato di riduzione in schiavitù e il reato di tratta, dall'altra. Infatti, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 25408/2013, ha stabilito che ove permanga una qualche forma, seppur limitata, di autonomia della vittima non si può configurare quel *vulnus* che caratterizza la fattispecie di cui all'art. 600 c.p.: la riduzione in schiavitù implica che l'approfittamento della vittima derivi da una condizione di debolezza determinata dalla mancanza di alternative. Pertanto, occorre che vi sia una compromissione radicale della volontà di scelta della vittima. Da qui la difficoltà

---

<sup>9</sup> C. MOTTA, *Sulla disciplina di contrasto*, cit., p. 80.

nell'interpretare il requisito dello "stato di soggezione continuativa". I giudici di legittimità hanno specificato che esso non sussiste solamente in caso di una durata prolungata di tempo della condotta criminosa, ma anche in altre situazioni come *"la privazione dei passaporti o dei documenti, il collocamento in luoghi isolati privi di relazioni con l'esterno, la privazione di spostarsi liberamente sul territorio, l'incapacità di sottrarsi allo sfruttamento e così via"*<sup>10</sup>.

La Corte d'Assise di Lecce nel 2017, a proposito dei fatti di Nardò, ha affermato che dunque bisogna considerare la fattispecie di cui all'art. 600 c.p. più ampia di quella di cui all'art. 603-c.p., sicché ha concluso che *"tutto ciò che è caporalato non è necessariamente schiavitù, ma ciò che è schiavitù è, ancor prima, caporalato"*.

La modifica della norma ad opera della legge n. 199/2016 non ha però risolto del tutto questi problemi. Infatti, con riguardo agli indici di sfruttamento, sebbene sia sufficiente la sussistenza di anche uno soltanto degli indici descritti nell'art. 603-bis c.p. e l'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori può desumersi dalla condizione di clandestinità degli stessi, in quanto li costringe ad accettare condizioni di lavoro degradanti, *"la mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all'art. 603-bis c.p."*<sup>11</sup>. Risulta invero necessario un eclatante pregiudizio e una condizione di rilevante soggezione del lavoratore. Ciò significa che, per esempio, la violazione delle disposizioni in tema di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro non è di per sé idonea ad integrare la condotta criminosa, essendo necessario che il lavoratore risulti sfruttato e che il datore di lavoro abbia approfittato del suo stato di bisogno. Gli indici di sfruttamento devono servire a guidare l'attività investigativa e ad orientare il giudice nella ricostruzione del fatto storico.

Nondimeno, nella sua attuale conformazione, l'art. 603-bis c.p. sanziona illeciti commessi sia da imprese criminali che da operatori attivi nel mercato legale, individuando così per due condotte nettamente distinte il medesimo disvalore. Di certo non si può negare che nella realtà spesso si assiste ad una stretta contiguità tra impresa lecita e organizzazione criminale; tuttavia, le conseguenze sanzionatorie dovrebbero essere diversificate.

Come si vede, l'assetto normativo delineato dal legislatore è tutt'altro che scevro di problemi per i giudici che si trovano a dover applicare la norma.

---

<sup>10</sup> M. OMIZZOLO, *Sotto padrone*, cit., p. 223-224.

<sup>11</sup> Cass. civ. n. 25083/2021.



### Capitolo 3: Il caporalato in Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia, nel 2021, secondo una recente elaborazione dell'Ufficio studi della CGIA (Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato), si rileva una presenza piuttosto moderata del caporalato. Su 54.300 lavoratori irregolari presenti nella regione, quelli sfruttati da caporali e organizzazioni criminali paiono essere una modesta minoranza. Nonostante ciò, questo non deve indurci ad abbassare la guardia.

Le ragioni alla base della minor rilevanza del caporalato nella Regione sono principalmente due: per un verso, nel territorio regionale si registra l'assenza di un'associazione criminale radicata; per altro verso, il Friuli non è una zona prettamente agricola, caratteristica che, come si è visto, rende una determinata area geografica un luogo privilegiato per lo sfruttamento della manodopera, ma è un territorio di passaggio nel fenomeno migratorio, quindi, difficilmente le persone prive di permesso di soggiorno regolare vi si stanziano.

Inoltre, gli stessi fatti criminosi riconducibili al caporalato non di rado avvengono con modalità diverse, più tenui, più sfumate, rispetto alla fattispecie tipica.

Nonostante l'occasionalità degli episodi di caporalato nella regione, è opportuno fornire un quadro sintetico delle inchieste attualmente aperte<sup>12</sup>.

Mentre al momento<sup>13</sup> non risultano in corso inchieste nella provincia di Udine e Trieste, nella provincia di Gorizia e di Pordenone non si può dire lo stesso.

Nella provincia di Gorizia ha fatto scalpore l'inchiesta "Free Work": nel cantiere navale di Monfalcone Fincantieri e altre società, ad essa collegate in veste di appaltatrici o subappaltatrici delle attività di coibentazione e arpionatura navale, sono state accusate di truffa ai danni dell'Inps e di estorsione a danno dei lavoratori, assunti con contratto, ma costretti a lavorare in condizioni pesantissime per una paga inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi, sottoposti a minacce e costretti a presentare, periodicamente, le loro dimissioni in bianco. Il processo, iniziato nel 2019 e che risulta ancora aperto, ha visto costituirsi parte civile 19 operai bengalesi<sup>14</sup>. A seguito di un'altra inchiesta del febbraio 2021<sup>15</sup> tre cittadini italiani, titolari di una società che appaltava manodopera (circa 170 lavoratori), all'interno dei cantieri di Monfalcone, Genova ed Ancona della Fincantieri, sono stati accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), estorsione (art. 629 c.p.) e somministrazione fraudolenta di manodopera (art. 38-bis d.lgs. 81/2015). I tre

---

<sup>12</sup> Si fa riferimento ai dati dell'anno 2021. Per un'analisi più approfondita consultare il sito <http://www.adir.unifi.it>.

<sup>13</sup> Si prende come riferimento l'anno 2022.

<sup>14</sup> [https://www.repubblica.it/cronaca/2019/01/22/news/caporalato\\_a\\_monfalcone\\_prima\\_vittoria\\_per\\_gli\\_eroi\\_bengalesi\\_19\\_operai\\_ammessi\\_come\\_parte\\_civile-217213616/](https://www.repubblica.it/cronaca/2019/01/22/news/caporalato_a_monfalcone_prima_vittoria_per_gli_eroi_bengalesi_19_operai_ammessi_come_parte_civile-217213616/).

<sup>15</sup> <https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2021/05/20/news/caporalato-nell-appalto-fincantieri-in-3-a-giudizio-immediato-1.40291780>.

"capocantieri" si facevano pagare dai 700 ai 1.000 euro per assumere i lavoratori (circa 16 bengalesi), che venivano costretti con violenza fisica e minacce a restituire circa il 15% della paga corrisposta. Veniva addirittura richiesto il pagamento di 50 euro al mese per l'utilizzo degli armadietti necessari agli operai per cambiarsi d'abito all'inizio e al termine del turno di lavoro. Ai lavoratori è stata estorta anche gran parte della somma percepita con la cassa integrazione nel periodo di lockdown nei mesi di marzo e aprile 2020. Nell'ambito del medesimo procedimento sono indagati anche i titolari delle società di somministrazione di lavoro interinale, per aver aggirato la normativa ex artt. 23 e 32 d.lgs. 96/2018. Gli indagati aggiravano la normativa che disciplina la specifica formula di impiego, si prestavano ad assumere un certo numero di lavoratori che venivano anticipatamente individuati dai soggetti arrestati, e che poi venivano inviati al lavoro presso l'impresa operante in appalto, evitando, di fatto, a quest'ultima di farsi carico di tutti gli oneri derivanti dall'assunzione di dipendenti propri. Non è noto se le due inchieste suindicate siano collegate.

La stampa ha parlato a questo proposito di "Metodo Fincantieri", proprio perché, lo schema tipico vede i funzionari e i dirigenti di Fincantieri imporre alle ditte subappaltanti prezzi troppo bassi per realizzare le lavorazioni previste, prezzi impossibili da sostenere se non abbassando i compensi agli operai (quasi tutti del Bangladesh o albanesi) costretti a turni massacranti con stipendi bassissimi e senza straordinari, festivi o ferie pagate, che accettano il lavoro in virtù della loro necessità di ottenere il permesso di soggiorno. In cambio, i dirigenti e dipendenti di Fincantieri ricevono regali di vario tipo e somme di denaro per l'ottenimento del rinnovo delle commesse per le ditte in appalto.

Anche nella provincia di Pordenone si segnalano più inchieste. Nel gennaio 2018<sup>16</sup> la Guardia di finanza di Spilimbergo ha condotto una complessa indagine (operazione "Sardinia Job") per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e associazione per delinquere a carico di alcune imprese tessili del Nord Italia, che impiegavano lavoratori prevalentemente dell'Est Europa o del Sud Italia reclutati attraverso società fittizie con sede a Sassari e che erano occupati in condizioni di sfruttamento. Il processo si è concluso il 20 luglio 2021 con 11 patteggiamenti, una condanna e un proscioglimento. Un'altra importante inchiesta è quella denominata "Faber Dacius", con la quale nell'agosto 2021<sup>17</sup> la Guardia di Finanza di Pordenone ha scoperto un sistema di caporalato gestito da sette cittadini rumeni, a capo di cinque società operanti nella fornitura di manodopera a favore di terzi, tramite cui avrebbero reclutato e sfruttato oltre 400 lavoratori impiegati nel settore della metalmeccanica, in aziende italiane ubicate perlopiù nel Triveneto. Il sistema di sfruttamento era perpetrato tramite l'esterovestizione delle

---

<sup>16</sup> <https://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2018/01/10/news/caporalato-scoperti-mille-lavoratori-irregolari-59-denunce-1.16333552>.

<sup>17</sup> <https://www.ilfriuli.it/articolo/cronaca/pordenone-frode-milionaria-e-caporalato-per-oltre-400-lavoratori-irregolari/2/249470>.

società, attraverso cui i lavoratori venivano assunti con contratti di diritto rumeno, con stipendi lordi di poche centinaia di euro (e con conseguenti contributi previdenziali, previsti dalla normativa rumena, di pochi euro mensili), per essere poi retribuiti in Italia in contanti in nero con retribuzioni prossime al CCNL. I redditi sottratti a tassazione sarebbero pari a 5,3 milioni di euro, una maxi frode attuata attraverso raggiri della normativa previdenziale italiana.



## **Bibliografia**

MOTTA C., *Sulla disciplina di contrasto al grave sfruttamento lavorativo e alla intermediazione illecita nel lavoro: profili storici e interventi di riforma*, in «Diritto agroalimentare: rivista giuridica quadrimestrale», 2017, n. 1, pp. 57-108.

OMIZZOLO M., *Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell'agromafia italiana*, Fondazione Giacomo Feltrinelli, Milano, 2019.

TORRE V., *Lo sfruttamento del lavoro. La tipicità dell'art. 603-bis cp tra diritto sostanziale e prassi giurisprudenziale*, in «Questione giustizia» (www.questionegiustizia.it), 2019, fasc. 4, pp. 90-97.

## **Sitografia**

<https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2021/05/20/news/caporalato-nell-appalto-fincantieri-in-3-a-giudizio-immediato-1.40291780>.

<https://messengeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2018/01/10/news/caporalato-scoperti-mille-lavoratori-irregolari-59-denunce-1.16333552>.

<https://www.ilfriuli.it/articolo/cronaca/pordenone-frode-milionaria-e-caporalato-per-oltre-400-lavoratori-irregolari/2/249470>.

[https://www.repubblica.it/cronaca/2019/01/22/news/caporalato\\_a\\_monfalcone\\_prima\\_vittoria\\_per\\_gli\\_eroi\\_bengalesi\\_19\\_operai\\_ammessi\\_come\\_parte\\_civile-217213616/](https://www.repubblica.it/cronaca/2019/01/22/news/caporalato_a_monfalcone_prima_vittoria_per_gli_eroi_bengalesi_19_operai_ammessi_come_parte_civile-217213616/).